

FAQ ART. 31-BIS COMMA 5 DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

1. Dove e come si effettuano le comunicazioni inerenti alle *“esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie”* all'attuazione dei progetti PNRR di cui il Comune è soggetto attuatore, ed il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio?

Le comunicazioni possono essere presentate unicamente attraverso la Piattaforma, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e con il supporto di Formez PA, denominata *“Monitoraggio delle esigenze assunzionali (art. 31bis, co. 5, Decreto-legge n. 152/2021)”* accessibile, previa registrazione, attraverso il sito www.lavoropubblico.gov.it. Le comunicazioni possono essere effettuate entro il termine indicato sul predetto sito. Per indicazioni e chiarimenti circa le modalità di compilazione dei moduli si vedano le [Istruzioni Operative](#) appositamente predisposte.

2. Quali Comuni possono presentare la richiesta di contributo?

Possono presentare la richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 31-bis, co. 5 del DL 152/2021 i Comuni che possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) popolazione inferiore a 5.000 abitanti: occorre fare riferimento al dato che emerge dal certificato anagrafico del Comune alla data del 1° gennaio 2022.
- b) stato di soggetto attuatore di progetti previsti dal PNRR: a tal fine occorre per ciascun progetto disporre degli estremi del relativo Codice Unico di Progetto (CUP) nello stato DEFINITIVO e ATTIVO;
- c) condizione di insostenibilità, a valere sulle risorse disponibili nei propri bilanci, del costo per l'assunzione a tempo determinato, per una durata anche superiore ai 36 mesi ma non superiore al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale in possesso delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti. La non sostenibilità del costo di tali assunzioni deve essere oggetto di asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'ente.

3. Per quante risorse umane è possibile presentare la richiesta?

È possibile comunicare le esigenze assunzionali per un numero di unità di personale, da inquadrare nelle categorie contrattuali B3, C e D del sistema di classificazione del vigente CCNL del comparto *“Funzioni Locali”* (triennio 2016-18), il cui costo complessivo risulti non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'Ente, moltiplicato per la percentuale applicabile al Comune stesso in base alla fascia demografica di riferimento, come indicata nella tabella 1 annessa al decreto legge n. 152/2021.

4. Per quali assunzioni si può richiedere il concorso alla copertura dei costi?

Come previsto dall'art. 31-bis co. 5 del DL 152/2021, tramite le risorse del fondo è possibile concorrere alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un periodo anche superiore a trentasei mesi,

ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite della spesa aggiuntiva (v. FAQ n. 3).

Sono ammissibili le assunzioni di personale appartenente alle categorie B3, C e D secondo il sistema di classificazione del vigente CCNL del comparto "Funzioni locali" (triennio 2016-18).

5. Chi può registrarsi per compilare la richiesta?

I moduli online possono essere compilati da un referente del Comune che sia legittimato a inviare l'istanza. Il sistema richiede di indicare i riferimenti del soggetto compilatore, ai fini di eventuali contatti diretti e dell'assunzione di responsabilità riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese.

6. Quali sono le modalità di invio della comunicazione?

Al termine della compilazione il sistema consolida le informazioni per l'avvio della successiva istruttoria, rilasciando una ricevuta con l'indicazione del numero identificativo della pratica.

Tale ricevuta dovrà necessariamente essere trasmessa via PEC all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it con nota di accompagnamento ufficiale avente ad oggetto "Comunicazione ex art. 31-bis comma 5 del decreto-legge n. 152/2021". Il portale indicherà la data entro la quale far pervenire l'istanza. Il firmatario della comunicazione trasmessa via PEC sarà individuato dall'ente in coerenza con il proprio ordinamento.

7. È possibile rettificare le comunicazioni trasmesse?

Sì, è facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, riaprire e modificare l'istanza prodotta - in tutto o in parte - scrivendo alla mail di assistenza (hd_piccolicomuni@formez.it) per chiedere la riapertura della domanda. L'istanza dovrà essere ritrasmessa al Dipartimento entro e non oltre il termine indicato sul sito, decorso il quale non sarà più possibile accedere, fino a eventuale successiva riapertura, alla piattaforma di compilazione.

8. I contributi di cui all'art. 31-bis co. 5 DL 152/2021 sono attribuiti con risorse a valere sul bilancio statale o sul PNRR?

I contributi sono attribuiti unicamente con risorse a valere sul bilancio nazionale, di conseguenza:

- NON si applicano le regole previste per il PNRR per quanto attiene alle fasi di gestione, rendicontazione e monitoraggio;
- NON si applicano le disposizioni specifiche previste per i contributi a valere sul PNRR.

9. È possibile che una parte del costo dell'assunzione sia coperta da altre fonti di finanziamento?

La compilazione della scheda di ciascuna unità professionale si chiude con la richiesta di apporre obbligatoriamente la spunta su tre dichiarazioni da parte del Comune:

- la correlazione tra l'unità richiesta e l'attuazione dei progetti
- l'impegno a non rendicontare l'unità professionale su fondi PNRR
- la non rendicontazione della medesima unità da parte di altre amministrazioni.

Se sono previsti altri finanziamenti a copertura di parte del costo dell'unità professionale, deve essere dichiarato l'**ammontare di tali finanziamenti** e, al netto della percentuale di

finanziamento da fonti terze inserita, il sistema calcolerà il totale del finanziamento richiesto a valere sul Fondo istituito dalla norma in oggetto.

10. Qual è il costo da indicare in relazione alle unità da assumere?

Il sistema è già impostato e fornisce automaticamente gli importi del costo medio unitario annuo per le categorie B3, C e D (valori da CCNL, stimati al lordo degli oneri riflessi a carico della PA e di una quota forfettaria del trattamento accessorio). Il valore complessivo del contratto è calcolato dal sistema tenendo conto degli elementi indicati dal Comune riguardo alla natura del contratto ("Full time" o "Part time", con la relativa percentuale) e alla durata, anche pluriennale.

11. Il Comune ha già presentato nelle scorse settimane una richiesta spontanea di finanziamento ai sensi dell'articolo 31-bis. La domanda è valida o deve essere ripresentata tramite l'applicativo?

Le istanze presentate senza ricorso all'applicativo non sono considerate valide ai fini dell'istruttoria. Il Comune interessato è, quindi, tenuto a ripresentare l'istanza compilando i moduli dell'applicativo online e trasmettendo la ricevuta generata dal sistema via PEC all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it con nota di accompagnamento ufficiale avente ad oggetto "Comunicazione ex art. 31-bis comma 5 del decreto-legge n. 152/2021". Il firmatario della comunicazione trasmessa via PEC sarà individuato dall'ente in coerenza con il proprio ordinamento.

12. Il contributo erogato dal Fondo copre integralmente i costi delle assunzioni?

Il Fondo messo a disposizione dal comma 5 ammonta a 30 milioni di euro annui. Il DPCM di riparto del contributo tra i Comuni richiedenti indicherà gli importi riconosciuti, entro il limite di capienza del Fondo.

13. In caso di assunzione con un contratto che copre più annualità, il contributo riconosciuto al momento della richiesta viene garantito per tutto il periodo di durata del contratto?

Una volta riconosciuto il contributo per l'assunzione del lavoratore, l'erogazione della somma definita nel DPCM di riparto sarà garantita per la durata del contratto sottoscritto senza necessità che il Comune ripresenti l'istanza. Resta inteso che il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

14. Quali sono i criteri di ripartizione del fondo tra i vari Comuni richiedenti?

Il DPCM di riparto del contributo tra i Comuni richiedenti indicherà i criteri adottati per la definizione degli importi riconosciuti.

15. Ci sarà la possibilità di presentare l'istanza per il contributo dopo la data di scadenza indicata?

Il Fondo è finanziato per 30 milioni per ciascun anno fino al 2026. Periodicamente, quindi, per tutta la durata del PNRR e in relazione alla disponibilità delle risorse, saranno aperte delle finestre temporali per la ricezione delle candidature da parte di Comuni assegnatari di progetti. La richiesta di contributo dovrà comunque essere coerente con la durata del contratto di lavoro delle unità di personale assunte per i progetti.

16. Possono richiedere il contributo anche i comuni i cui progetti, già oggetto di finanziamento negli anni precedenti, siano successivamente confluiti nel quadro di attuazione del PNRR?

Come previsto dall'art. 31-bis, co. 5 del D.L. n. 152/2021 possono accedere al contributo i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR. Non osta al rispetto di tale requisito il fatto che taluni progetti fossero precedentemente finanziati da un diverso fondo.

17. Un Comune attuatore di un progetto PNRR che conferisce annualmente all'unione dei comuni di cui fa parte risorse e personale può accedere al contributo previsto dall'art. 31-bis, co. 5 del D.L. 152 del 2021?

Sì, il Comune può formulare la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021. Tale contributo può essere traferito all'unione di cui il Comune fa parte per finanziare l'assunzione del personale necessario all'attuazione dei progetti PNRR di cui il Comune stesso è attuatore.

18. Un comune che, prima della fusione con altri comuni ai sensi dell'art. 15 del D. lgs 267/2000 aveva una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti può accedere al contributo previsto dall'art. 31-bis, co. 5 del D.L. n. 152/2021?

No, il processo di fusione previsto dalla norma richiamata comporta l'accorpamento di più comuni in un nuovo soggetto istituzionale. Di conseguenza, qualora la popolazione del nuovo Comune superi i 5.000 abitanti, lo stesso non può accedere al contributo ex art. 31-bis, co. 5 del D.L. n. 152/2021.

19. Ai fini del calcolo del limite di spesa aggiuntiva previsto all'art. 31-bis comma 1, qual è l'annualità da considerare per il dato relativo al valore del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità)?

Si tratta dell'annualità relativa all'ultimo rendiconto approvato relativo all'ultima annualità considerata ai fini del calcolo della media delle entrate correnti (ad esempio, se il triennio considerato è il 2019-2021, l'FCDE da considerare è quello inserito nel bilancio di previsione dell'ente per il 2021).

In merito, per analogia, si richiama quanto chiarito dalla circolare 13 maggio 2020 per l'attuazione della normativa relativa alle assunzioni dei comuni ai sensi del D.L. n 34/2019 che, relativamente al calcolo in oggetto, chiarisce che per *“entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso”*.

20. Il limite della spesa aggiuntiva utilizzabile ai fini delle assunzioni è da intendersi come tetto di spesa complessivo o annuale?

Il limite di spesa aggiuntiva utilizzabile ai fini delle assunzioni di che trattasi e risultante dal

calcolo ex art. 31-bis co. 1 del D.L. 152/2021 deve essere considerato come limite annuale.

21. Il Comune è stato ammesso in graduatoria per una linea di finanziamento del PNRR quale soggetto attuatore del progetto candidato. Tuttavia, il comune non conosce ancora gli estremi dell'atto o provvedimento di ammissione al finanziamento. Può comunque formulare l'istanza con riserva?

No, in quanto l'istanza può essere formulata dai comuni in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 bis, commi 1 e 5 del DL 152/2021 e meglio esplicitati alle FAQ n. 2 e 5. In particolare, per il completamento della domanda è necessario non solo essere in possesso del CUP, ma anche dei riferimenti relativi al provvedimento di ammissione al finanziamento che dovranno essere indicati nell'apposita sezione dell'applicativo. Qualora al momento il Comune sia carente di uno o più requisiti necessari, potrà rinviare la trasmissione dell'istanza ad una successiva finestra di apertura della piattaforma di compilazione.

22. Rientrano nell'ambito dei progetti PNRR anche i progetti finanziati a valere sul fondo complementare al PNRR?

Si ricorda che l'art. 31-bis del DL n. 152/2021 prevede un insieme di misure finalizzate a *"consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* (co. 1). Pertanto, i comuni attuatori di progetti finanziati da fondi non direttamente ascrivibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza non possono essere destinatari delle risorse per le assunzioni di cui alla norma in oggetto.